

**Causa C-543/19****Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia****Data di deposito:**

16 luglio 2019

**Giudice del rinvio:**

Finanzgericht Hamburg (Tribunale tributario di Amburgo, Germania)

**Data della decisione di rinvio:**

1° luglio 2019

**Ricorrente:**

Jebsen &amp; Jessen (GmbH &amp; Co.) KG

**Resistente:**

Hauptzollamt Hamburg (Ufficio centrale delle imposte di Amburgo)

**Oggetto del procedimento principale**

Esenzione dal dazio antidumping – Effetti dell'errata menzione della decisione di concessione dell'esenzione nell'originaria fattura corrispondente agli impegni – Ammissibilità di una successiva presentazione di una fattura rettificata corrispondente agli impegni

**Oggetto e fondamento giuridico del rinvio pregiudiziale**

Interpretazione del diritto dell'Unione, articolo 267 TFUE

**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se, nelle condizioni di cui al procedimento principale, osti all'esenzione dal dazio antidumping istituito dall'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/82, conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento medesimo, il fatto che una fattura corrispondente agli impegni di cui

all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), di detto regolamento non citi la decisione di esecuzione (UE) 2015/87 menzionata nel punto 9 dell'allegato del regolamento, ma la decisione 2008/899/CE.

- 2) In caso di risposta affermativa alla prima questione: se nell'ambito di un procedimento di rimborso di dazi antidumping possa essere presentata una fattura corrispondente agli impegni, la quale soddisfa le condizioni di cui all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/82, al fine di ottenere l'esenzione dal dazio antidumping istituito dall'articolo 1 di detto regolamento conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento medesimo.

### **Disposizioni pertinenti di diritto dell'Unione**

Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (in prosieguo: il «CD»), da ultimo modificato dal regolamento (UE) n. 952/2013 del 9 ottobre 2013, in particolare articolo 78

Regolamento (CE) n. 2320/97 del Consiglio, del 17 novembre 1997, che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di alcuni tipi di tubi senza saldatura, di ferro o di acciai non legati, originari dell'Ungheria, della Polonia, della Russia, della Repubblica ceca, della Romania e della Repubblica slovacca, che abroga il regolamento (CEE) n. 1189/93 e chiude il procedimento nei confronti di tali importazioni originarie della Repubblica di Croazia, in particolare articolo 2, paragrafo 2

Regolamento (CE) n. 1193/2008 del Consiglio, del 1° dicembre 2008, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di acido citrico originario della Repubblica popolare cinese

Decisione 2008/899/CE della Commissione, del 2 dicembre 2008, che accetta gli impegni offerti in relazione al procedimento antidumping riguardante le importazioni di acido citrico originario della Repubblica popolare cinese, modificata dalla decisione 2012/501/UE della Commissione del 7 settembre 2012

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/82 della Commissione, del 21 gennaio 2015, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido citrico originario della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio e ai riesami intermedi parziali a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009, in particolare articoli 1 e 2, nonché punto 9 dell'allegato

Decisione di esecuzione (UE) 2015/87 della Commissione, del 21 gennaio 2015, che accetta gli impegni offerti in relazione al procedimento antidumping

riguardante le importazioni di acido citrico originario della Repubblica popolare cinese

### **Breve esposizione dei fatti e del procedimento**

- 1 La ricorrente richiede l'esenzione dal dazio antidumping sull'importazione di acido citrico dalla Repubblica popolare cinese (in prosieguo: la «RPC»).
- 2 Sulle importazioni di acido citrico originario dalla RPC veniva riscosso originariamente un dazio antidumping sulla base del regolamento n. 1193/2008. Al fine di ottenerne un'esenzione, la Weifang Enseign Industry Co. Ltd. (in prosieguo: la «Weifang») presentava alla Commissione un'offerta di impegni accettata da quest'ultima con la decisione 2008/899 (in prosieguo: l'«originaria offerta di impegni»).
- 3 Nel novembre del 2013 la Commissione avviava un riesame del dazio antidumping. In tale contesto, la Weifang presentava una nuova offerta di impegni.
- 4 La ricorrente e la Weifang si accordavano, stipulando tre contratti in data 9, 13 e 15/16 gennaio 2015, sulla fornitura di complessive 360 tonnellate di acido citrico al prezzo di EUR 884,70 per tonnellata. Il prezzo minimo all'importazione relativo al primo trimestre del 2015 stabilito dalla Commissione sulla base dell'offerta di impegni della Weifang ammontava a EUR 878,60 per tonnellata. L'acido citrico veniva spedito dalla RPC il 30 gennaio 2015.
- 5 Con 12 dichiarazioni in dogana del 10 e dell'11 marzo 2015, la ricorrente dichiarava le 360 tonnellate di acido citrico nella voce tariffaria 2918 1400 00 0 con il codice addizionale TARIC A882 ai fini dell'immissione in libera pratica. Su richiesta del resistente, la ricorrente presentava le pertinenti fatture corrispondenti agli impegni della Weifang del 29 gennaio 2015 (in prosieguo: le «originarie fatture corrispondenti agli impegni»). In esse si faceva riferimento, *inter alia*, alla «Decision 2008/899/EC».
- 6 Dato che le originarie fatture corrispondenti agli impegni facevano riferimento alla decisione 2008/899 e non alla decisione di esecuzione 2015/87 entrata in vigore il 23 gennaio 2015, il resistente rigettava la richiesta di esenzione dal dazio antidumping e ne stabiliva l'importo con 12 avvisi di accertamento del 10 e dell'11 marzo 2015 relativi alle importazioni summenzionate sulla base dell'aliquota antidumping generale del 42,7%.
- 7 La ricorrente chiedeva il rimborso del dazio antidumping e presentava contestualmente fatture rettifiche corrispondenti agli impegni. Esse si differenziano dalle originarie fatture corrispondenti agli impegni per il solo fatto che la menzione «Decision 2008/899/EC» era sostituita con «Implementing Decision (EU) 2015/87».

- 8 Il resistente rigettava la richiesta di rimborso, in quanto non sussisterebbero le condizioni di esenzione dal dazio antidumping in ragione dell'errata menzione della decisione 2008/899 nelle originarie fatture corrispondenti agli impegni. A tal riguardo, sarebbe determinante il momento dell'accettazione della dichiarazione in dogana. Tale rilievo sarebbe confermato anche dalla sentenza della Corte del 17 settembre 2014, *Baltic Agro* (C-3/13, EU:C:2014:2227).
- 9 La ricorrente ha invece proposto un ricorso dinanzi al giudice del rinvio. Essa insiste nel chiedere l'esenzione totale dai dazi antidumping e sostiene, in particolare, che in ogni caso sarebbe ammissibile la presentazione successiva di una fattura rettificata corrispondente agli impegni.

### **Breve esposizione della motivazione del rinvio pregiudiziale**

#### *Sulla prima questione pregiudiziale*

- 10 Si pone la questione se le fatture corrispondenti agli impegni presentate nell'ambito della verifica della dichiarazione in dogana soddisfino i requisiti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione 2015/82. Ai sensi di detta norma, ai fini dell'esenzione deve essere presentata una fattura corrispondente agli impegni, vale a dire una fattura commerciale contenente almeno le informazioni e la dichiarazione di cui all'allegato di detto regolamento. In base al testo delle fatture corrispondenti agli impegni originariamente presentate, i requisiti di cui al punto 9 dell'allegato del regolamento non sono evidentemente soddisfatti. Esse non menzionano infatti la decisione di esecuzione 2015/87, ma la decisione 2008/899. È possibile però che tale indicazione errata, nelle condizioni particolari del procedimento principale, non osti all'esenzione dal dazio antidumping.
- 11 In senso favorevole al fatto che la menzione della decisione non valida al momento dell'importazione escluda il diritto all'esenzione dal dazio depone la regola interpretativa secondo la quale le disposizioni che prevedono esenzioni vanno interpretate restrittivamente (sentenze della Corte del 17 settembre 2014, *Baltic Agro*, C-3/13, punto 24, e del 22 maggio 2019, *Krohn & Schröder*, C-226/18, punto 46).
- 12 Secondo il giudice del rinvio, tale regola interpretativa deve però essere intesa alla luce del principio di proporzionalità. A tal riguardo, l'avvocato generale Kokott, nelle sue conclusioni del 6 settembre 2018 nella causa *Vetsch* (C-531/17, paragrafo 50) ha osservato che il sorgere di un debito di IVA all'importazione costituirebbe un'interferenza nella libertà d'impresa sancita nell'articolo 16 della Carta dei diritti fondamentali. Non dovrebbe applicarsi una disposizione diversa in merito al sorgere di un dazio antidumping. La limitazione della libertà d'impresa derivante dal rifiuto dell'esenzione dal dazio antidumping potrebbe pertanto essere apportata ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 1, secondo periodo della Carta

dei diritti fondamentali solo laddove sia necessaria e risponda effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall'Unione.

- 13 Anche a prescindere dal fatto che il rifiuto dell'esenzione dal dazio antidumping costituisca un'interferenza in un diritto fondamentale della ricorrente, il giudice del rinvio ritiene che la fattispecie di esenzione di cui all'articolo 2 del regolamento di esecuzione 2015/82 debba essere interpretata alla luce del principio di proporzionalità. Nella giurisprudenza della Corte è precisato che la revoca dell'accettazione di un'offerta di impegni deve essere valutata alla luce del principio di proporzionalità (sentenza del 22 novembre 2012, Usha Martin, C-552/10 P, punto 32). Lo stesso si applica all'interpretazione di una norma in materia di dazi antidumping, la quale preveda la concessione di un'esenzione. In conformità a quanto osservato, la Corte, nel contesto di un'agevolazione nell'imposizione di dazi antidumping, ha sottolineato che ai fini dell'interpretazione di una disposizione del diritto dell'Unione si dovrebbe tenere conto non solo dei suoi termini, ma anche del contesto e degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (sentenza del 12 ottobre 2017, Tigers, C-156/16, punto 21, ove si rinvia alla sentenza del 16 novembre 2016, Hemming e a., C-316/15, punto 27; sentenza del 14 luglio 2016, Verband Sozialer Wettbewerb, C-19/15, punto 23).
- 14 Quanto premesso non è in contrasto con il considerando 186 del regolamento di esecuzione 2015/82, cui il resistente ha fatto riferimento. Sebbene da detto considerando risulti che il solo acquisto di merci da un fabbricante la cui offerta di impegni era stata accettata dalla Commissione non comporta *ipso iure* l'esenzione dal dazio antidumping, tuttavia con ciò si sottolinea soltanto che l'esenzione dipende dal fatto che le condizioni formulate nell'articolo 2 del regolamento di esecuzione 2015/82 siano soddisfatte o meno. Dato che il considerando presuppone la soddisfazione di dette condizioni, esso non può contribuire alla loro interpretazione.
- 15 Dall'applicazione del principio di proporzionalità consegue anzitutto che non ogni scostamento, anche minimo, dalla formulazione del punto 9 dell'allegato del regolamento di esecuzione 2015/82 comporta il venir meno dell'esenzione. Tale aspetto è altresì pacifico tra le parti nel procedimento principale. Ad avviso di questo Collegio, gli scostamenti dalla formulazione del punto 9 non dovrebbero ostare all'esenzione nel caso in cui esse non vanifichino lo scopo della presentazione della fattura corrispondente agli impegni.
- 16 Lo scopo della presentazione della fattura corrispondente agli impegni consiste nella possibilità di controllare efficacemente il rispetto dell'offerta di impegni (sentenza del 17 settembre 2014, Baltic Agro, C-3/13, punto 29; in tal senso anche il considerando 184 del regolamento di esecuzione 2015/82). Da ultimo, la Corte ha posto in risalto la particolare importanza assunta al riguardo dal riferimento alla pertinente decisione di esecuzione (sentenza del 22 maggio 2019, Krohn & Schröder, C-226/18, punto 55). Pertanto, l'esenzione dovrebbe essere concessa, di norma, solo quando la fattura corrispondente agli impegni faccia riferimento alla

decisione sull'accettazione dell'offerta di impegni in vigore al momento dell'importazione.

- 17 Tuttavia, il giudice del rinvio ritiene che, a causa delle particolari circostanze del presente caso, il riferimento ad una decisione che ha perso validità non abbia compromesso e non potesse compromettere la verifica dell'osservanza delle condizioni dell'offerta di impegni. Infatti, nel caso di specie, non è stata alterata la capacità delle autorità doganali tedesche di verificare l'osservanza delle condizioni di esenzione.
- 18 Peraltro, le condizioni dell'offerta di impegni valida al momento dell'importazione della merce erano state soddisfatte. La Commissione ha infatti comunicato al giudice del rinvio che entrambe le offerte sarebbero sostanzialmente pressoché identiche. Inoltre, è chiaro, nel presente caso, in base alle informazioni fornite dalla Commissione al giudice del rinvio, che il prezzo all'importazione dell'acido citrico di cui trattasi sia superiore al prezzo minimo all'importazione valido per la Weifang nel primo trimestre del 2015.
- 19 Nel presente caso si aggiunge il fatto che la Commissione non ha ritenuto necessario modificare il prezzo minimo all'importazione per il primo trimestre del 2015 stabilito nel corso di validità dell'originaria offerta di impegni dopo l'entrata in vigore della nuova offerta di impegni. In tali circostanze al giudice del rinvio sembra sproporzionato il rifiuto dell'esenzione fondato sul riferimento alla decisione 2008/899 ancora in vigore al momento della conclusione del contratto, sebbene risulti che sia stato superato il prezzo minimo all'importazione applicabile all'atto della conclusione di tale contratto, della fatturazione e dell'importazione.
- 20 La presente fattispecie è diversa dal caso che è stato oggetto della sentenza del 17 settembre 2014, *Baltic Agro* (C-3/13). In quella sede si trattava della questione se la *Baltic Agro AS*, in applicazione di una norma comparabile all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di esecuzione 2015/82 (punto 25 della sentenza), potesse essere considerata «il primo cliente indipendente nell'Unione», sebbene essa non avesse acquistato le merci direttamente dalla società che aveva presentato l'offerta di impegni, ma da una società intermediaria. La Corte ha risolto tale questione in senso negativo. Non sarebbe consentito interporre un intermediario, in quanto, in caso contrario, non potrebbe individuarsi chiaramente il soggetto legittimato a chiedere l'esenzione (punto 30 della sentenza). Le disposizioni in materia di vendita diretta sarebbero volte infatti a «controllare in modo trasparente il prezzo minimo all'importazione che i produttori esportatori si sono impegnati a rispettare» (conclusioni dell'avvocato generale Cruz Villalón del 3 aprile 2014 nella causa *Baltic Agro*, C-3/13, paragrafo 32). Ciò non sarebbe del pari possibile in caso di esportazione nella quale si siano interposti intermediari, in quanto ogni altra rivendita ulteriore della merce effettuata prima dell'importazione nell'Unione europea potrebbe generare dei costi aggiuntivi con possibili ripercussioni sul prezzo (*ibidem*). Nella fattispecie di cui trattasi, invece, il controllo del rispetto dell'offerta degli impegni non era stato compromesso.

*Sulla seconda questione pregiudiziale*

- 21 Qualora la Corte dovesse ritenere che il riferimento alla decisione 2008/899 contenuto nelle fatture corrispondenti agli impegni originariamente presentate osti all'esenzione dal dazio antidumping, si pone la questione se le fatture rettificate successivamente presentate, le quali soddisfano pacificamente le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di esecuzione 2015/82, dovessero ancora essere prese in considerazione.
- 22 La risposta a tale questione dipende dall'interpretazione dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione 2015/82. *Prima facie*, il tenore letterale di detta disposizione sembra essere chiaro. Essa stabilisce, infatti, che all'atto dell'accettazione della dichiarazione d'immissione in libera pratica sorge un'obbligazione doganale ogniqualvolta sia accertata l'inosservanza di una delle condizioni dell'esenzione elencate nell'articolo 2, paragrafo 1. Dunque, sembra essere esclusa la presentazione di documenti dopo l'accettazione della dichiarazione doganale. In tal senso potrebbe interpretarsi anche il considerando 11 della decisione di esecuzione 2015/87. Ai sensi del primo periodo di tale considerando, quando è presentata la richiesta di immissione in libera pratica deve essere presentata una fattura contenente almeno le informazioni elencate nell'allegato del regolamento di esecuzione 2015/82.
- 23 Ad una lettura più attenta, l'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione 2015/82 non indica però, in maniera esplicita, il momento entro il quale possano essere presentati, al più tardi, i documenti. Solo il momento del sorgere dell'obbligazione doganale è espressamente determinato. Essa sorge all'atto dell'accettazione della dichiarazione d'immissione in libera pratica. Tale è il caso ogniqualvolta «sia accertata l'inosservanza di una o più delle condizioni elencate [nell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione 2015/82]». Nulla viene disposto in merito al momento in cui debba aver luogo tale accertamento. Anche dal considerando 11 della decisione di esecuzione 2015/87 non si ricavano elementi che depongano univocamente a favore dell'esistenza di un momento determinato per la presentazione dei documenti. Piuttosto esso può essere inteso anche nel senso che, all'atto della dichiarazione d'immissione in libera pratica, debba essere fatta valere l'esenzione dal dazio antidumping; nulla si dice in ordine al(l'ultimo) momento (possibile) per la presentazione della fattura.
- 24 Ove si faccia una comparazione tra il suo testo e quello di altre disposizioni in materia di antidumping, sorgono ulteriori dubbi relativi al presupposto secondo il quale l'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione 2015/82 stabilisca l'accettazione della dichiarazione doganale quale ultimo momento possibile per la presentazione di documenti. Nella sentenza del 12 ottobre 2017, *Tigers* (C-156/16), la Corte aveva rilevato che il regolamento pertinente in quella causa, contrariamente ad altri regolamenti antidumping, non disponeva alcunché in merito al momento in cui una fattura commerciale valida dovesse essere presentata in dogana (punto 25, con rinvio al paragrafo 60 delle conclusioni dell'avvocato generale Mengozzi). A titolo di esempio, nell'articolo 2, paragrafo

2, del regolamento n. 2320/97, viene menzionato il momento della presentazione del certificato di produzione. Ciò si discosta sensibilmente dal tenore letterale dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione 2015/82.

- 25 Il giudice del rinvio non è ignaro del fatto che, nell'interpretare le norme dell'Unione, debba essere presa in considerazione anche la finalità della normativa. La fattura corrispondente agli impegni deve essere presentata per consentire di verificare «la corrispondenza tra spedizioni e documenti commerciali» (secondo periodo del considerando 11 della decisione di esecuzione 2015/87). Pertanto detta fattura deve essere presentata alle autorità doganali, in linea di principio, contemporaneamente alle merci.
- 26 Dal principio di proporzionalità, parimenti applicabile, si potrebbe però dedurre che le singole informazioni figuranti nella fattura corrispondente agli impegni possano essere successivamente ancora aggiunte o rettificate, purché in tal modo lo scopo di tali informazioni possa essere ancora conseguito. Tale potrebbe essere il caso ove venga provato il rispetto di un'offerta di impegni, in quanto tale prova, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione 2015/82, deriva esclusivamente dall'autocertificazione del produttore esportatore.
- 27 In senso favorevole ad una siffatta interpretazione del momento in cui sorge l'obbligo di presentazione potrebbe deporre una comparazione con l'articolo 78 del CD. Secondo la giurisprudenza della Corte, l'economia di tale norma consiste nel «far coincidere la procedura doganale con la situazione reale» (sentenza del 12 ottobre 2017, Tigers, C-156/16, punto 31). Non risulta chiaro al giudice del rinvio il motivo per il quale non debba applicarsi il medesimo principio anche per la procedura di rimborso. Il testo dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione 2015/82 non osta in ogni caso – come si è osservato – alla presentazione successiva di documenti.
- 28 Infine, anche il rischio di elusione nel procedimento di cui trattasi non è aumentato a seguito della successiva rettifica della fattura corrispondente agli impegni. Il riferimento alla decisione 2008/899 divenuta invalida era un errore isolato, il quale non inficiava la valutazione delle altre condizioni di esenzione dal dazio antidumping. Dato che la dichiarazione resa a termini del punto 9 dell'allegato del regolamento di esecuzione 2015/82 consiste in una mera autocertificazione del produttore esportatore, il momento della sua presentazione non influenza la sua veridicità. In ultima analisi, ad avviso del giudice del rinvio, deve essere decisivo ai fini dell'esenzione dal dazio antidumping il criterio giuridico sostanziale dell'effettiva osservanza del prezzo corrispondente agli impegni. Ciò è senza dubbio avvenuto nella presente fattispecie.